




# I procedimenti di bonifica e gli interventi edilizi nei siti contaminati.

5 dicembre 2023 - **dott.ssa Daniela Gatto**



# Programma



La disciplina della bonifica dei siti contaminati: Titolo V Parte IV del decreto legislativo 152/2006

Ambito di applicazione

Procedura ordinaria di bonifica

Procedure semplificate e speciali



# Disciplina della bonifica dei siti contaminati

- La disciplina della bonifica dei siti contaminati è stata introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. Decreto Ronchi) e il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
- Attualmente, è prevista al **Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale)** che è corredato da cinque allegati.

In particolare, ai fini della definizione di un sito come contaminato, si è passati da un sistema completamente tabellare ad un approccio basato sulla valutazione del rischio sanitario e ambientale correlato allo stato di contaminazione del sito.



# Normativa nazionale - principi e ambito di applicazione

L'articolo 239 (principi e ambito di applicazione) del decreto legislativo 152/2006 prevede:

<< 1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al **principio "chi inquina paga"**>>.



# Normativa nazionale - principi e ambito di applicazione

Art. 239, co. 2 decreto legislativo 152/2006:

<< Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, **le disposizioni del presente titolo non si applicano:**

a) **all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto.** In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo»;

b) **agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali,** se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato. >>



# Ambito di applicazione – inquinamento diffuso

Art. 239, comma 3, d.lgs. n. 152/2006

«Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per **le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani**, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo»

Art. 240, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152/2006

«r) **inquinamento diffuso**: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate **da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine**»



origine:

- **Origine** non puntuale, ad esempio la contaminazione derivante da pratiche agronomiche, inquinamento per ricaduta atmosferica (autostrade, aree fortemente urbanizzate, aree in prossimità di poli industriali), eventi accidentali (incendi, esondazioni, ecc..);

dimensioni:

- **Dimensioni:** interessa area vasta

responsabilità:

- **Responsabilità** non riconducibile a uno o più soggetti né come nesso causale né come linee di evidenza (secondo il criterio generale del “più probabile che non”) con l’utilizzo delle migliori tecniche applicabili allo stato di conoscenze scientifiche del fenomeno, indipendentemente dalla risalenza.



## «Sito oggetto di bonifica»

**Sito**: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo e acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti (art. 240, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 152/2006);

**Sito oggetto di bonifica**: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.





# Procedure di bonifica

## Procedura ordinaria

- art. 242

## Procedura speciali:

- Aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento (art. 241 e DM 46/2019);
- Aree militari (art. 241 bis)

## Procedure semplificate:

- Procedura semplificata di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione alle CSC (art. 242 bis)
- Aree contaminate di ridotte dimensioni (art. 249 e allegato IV alla Parte IV);
- Rete di distribuzione carburanti (art. 242 comma 13 bis, art. 252, co. 4 e DM 31/2015)



# Procedura ordinaria (art. 242)

## Apertura del procedimento

### Articolo 242 comma 1

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in **grado** di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, il responsabile dall'inquinamento mette in opera entro 24 ore le **misure necessarie di prevenzione e ne da immediata comunicazione** agli enti competenti

### Contenuti della comunicazione:

- le generalità dell'operatore
- le caratteristiche del sito interessato
- la descrizione dell'evento potenzialmente contaminante
- le matrici ambientali presumibilmente coinvolte
- la descrizione degli interventi da eseguire

### Destinatari:

Comune  
Provincia (NO Regione FVG)  
Arpa e Azienda sanitaria  
Regione  
Prefetto che *entro 24 h*  
informa il Ministro  
dell'Ambiente



Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge nelle zone interessate dalla contaminazione, **un'indagine preliminare** sui parametri oggetto dell'inquinamento.

NON risultano superate  
Concentrazioni Soglia di  
Contaminazione (CSC)



**SITO NON CONTAMINATO**



**CONCLUSIONE PROCEDIMENTO  
CON AUTOCERTIFICAZIONE**

SUPERAMENTO  
Concentrazioni Soglia di  
Contaminazione (CSC)



**SITO POTENZIALMENTE  
CONTAMINATO**



## Fase di indagine

## SUPERAMENTO DELLE CSC

Immediata comunicazione agli enti e presentazione del piano di caratterizzazione (30 gg) alla Regione che lo approva in conferenza di servizi (30 gg)



Presentazione (6 mesi) alla Regione dei risultati dell'Analisi di Rischio (AdR) sito specifica con la determinazione delle CSR. Approvazione entro 60 gg.



**La contaminazione del sito è inferiore alle CSR?**

SI

### **SITO NON CONTAMINATO**

Conclusione del procedimento con eventuale piano di monitoraggio

NO

### **SITO CONTAMINATO**

Interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente



# Parametri di valutazione della contaminazione del sito

## Concentrazioni soglia di contaminazione CSC

Livelli di contaminazione delle matrici ambientali (tab. 1 e 2 Allegato 5) al di sopra dei quali è necessaria:

- la caratterizzazione del sito
- l'analisi di rischio sito-specifica.

**SITO POTENZIALMENTE  
CONTAMINATO**

## Concentrazioni soglia di rischio (CSR)

Sono determinati caso per caso applicando la procedura di analisi rischio sito specifica secondo i criteri dell'Allegato 1 e sulla base dei risultati della caratterizzazione. Rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, «accettabili per il sito» e il cui superamento richiede.

- la messa in sicurezza e la bonifica

**SITO CONTAMINATO**



# Caratterizzazione del sito

E' l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali del sito e quindi di ottenere le informazioni sulla cui base adottare le decisioni relative alla bonifica /messa in sicurezza del sito.

Si tratta di un processo costituito dalle seguenti fasi:

- Ricostruzione storica delle attività produttive sul sito;
- Elaborazione del modello concettuale preliminare del sito
- Esecuzione del piano di indagini
- Elaborazione dei risultati e rappresentazione dello stato di contaminazione
- Elaborazione del **modello concettuale (rappresentazione dello stato di contaminazione del sito e della sua interazione con l'ambiente naturale e/o costruito)**
- Identificazione delle CSR a seguito dell'analisi di rischio sito specifica

Il processo di caratterizzazione si conclude quindi con la definizione da parte del proponente e l'approvazione da parte dell'autorità competente delle CSR.



## Fase operativa

### SUPERAMENTO DELLE CSR

Presentazione entro 6 mesi alla Regione progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza operativa/messa in sicurezza permanente



Approvazione entro 60 gg. in conferenza dei servizi



**Certificazione di avvenuta  
bonifica**

### CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L'intervento è stato realizzato in conformità al progetto approvato



**SVINCOLO DELLA  
GARANZIA FINANZIARIA**



# Procedura semplificata di cui all'art. 242 bis

## Caratteristiche essenziali:

- la matrice da bonificare è il suolo (anche in presenza di falda contaminata, per la quale si segue la procedura di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006);
- gli obiettivi di bonifica sono le CSC relative alla destinazione d'uso del sito prevista dallo strumento urbanistico vigente;
- la caratterizzazione e il progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui all'articolo 242.
- resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda necessarie secondo la procedura ordinaria
- Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano della caratterizzazione per la verifica ex post del conseguimento dei valori di CSC. Il piano è eseguito in contraddittorio con l'ARPA che procede alla validazione dei relativi dati. La validazione costituisce certificazione di avvenuta bonifica





# Procedura per le aree di ridotte dimensioni (art. 249 e Allegato 4 al Titolo V)

## Ambito di applicazione:

- contaminazioni (accidentali e non) di siti di ridotte dimensioni con superficie non superiore a 1000 mq;
- contaminazioni (solo accidentali) di aree circoscritte a 1000 mq relative a siti (anche industriali) di più grandi dimensioni.



# Procedura per le aree di ridotte dimensioni

Comunicazione del superamento o del pericolo di superamento delle CSC e  
Attuazione dei necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza e verifica  
efficacia degli interventi eseguiti

1° caso

Interventi di messa in  
sicurezza riportano i  
valori  $<$  CSC

**autocertificazione**

2° caso

Sono necessari ulteriori  
interventi di bonifica dei  
suoli

**Presentazione di un  
progetto di bonifica a  
CSC o CSR**

3° caso

Si riscontra una  
contaminazione  
della falda

**Presentazione di un  
progetto di bonifica  
CSR**



# Procedura per la bonifica dei punti vendita carburanti (DM 31/2015)

## AMBITO DI APPLICAZIONE:

Il decreto si applica a tutte le tipologie di punti vendita, attivi o dismessi, di dimensioni non superiori a 5000 m<sup>2</sup> (compresi quelli con area di sedime inferiore a 1000 m<sup>2</sup>), anche ubicati nei SIN.

**«rete di distribuzione carburanti»:** insieme degli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione in commercio;

**«punti vendita carburanti»:** «la porzione di territorio di limitata estensione, non superiore a 5000 m<sup>2</sup>, interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, ...»



# Procedura punti vendita carburanti

Comunicazione del superamento o del pericolo di superamento delle CSC e  
Attuazione dei necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza e verifica  
efficacia degli interventi eseguiti

1° caso

Interventi di messa in  
sicurezza riportano i  
valori < CSC

**autocertificazione**

2° caso

Sono necessari ulteriori  
interventi di bonifica dei  
suoli

**Presentazione di un  
progetto unico di  
bonifica a CSC o CSR**



# Procedura per la bonifica aree agricole (art. 241 → D.M. 46/2019)

## Ambito di applicazione:

«**area agricola**»: la porzione di territorio destinata alle produzioni agroalimentari;

«**produzioni agroalimentari**»: le attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all'alimentazione di animali destinati al consumo umano.



# Procedura per la bonifica aree agricole (art. 241 → D.M. 46/2019)

## Punti di forza

- Procedimento amministrativo caratterizzato da una riduzione degli adempimenti da parte del privato e degli atti di approvazione esplicita da parte della P.A. con conseguente maggiore responsabilizzazione del proponente;
- Individuazione di CSC specifiche per le aree agricole;
- Affianca all'ADR la valutazione del rischio sanitario (VDR) per verificare che le concentrazioni riscontrate siano compatibili con l'ordinamento colturale o il tipo di allevamento;
- Preferenza per tecnologie di bonifica in linea con i principi di economia circolare e volte a preservare la risorsa suolo nella sua interezza (es. interventi di biorisanamento o di fitorisanamento con piante poliennali).



**Grazie per l'attenzione!!!**